



COMUNE DI SCIGLIANO

Provincia di Cosenza

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale

N. 115 Data 29/10/2019	OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di convenzione per l'utilizzo a tempo determinato e parziale di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.
---	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 9:00, nella sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita

La Giunta Comunale:

C O M P O N E N T I	Presenti	Assenti
RAFFAELE PANE	X	
MACCARRONE PIERO	X	
MALETTA DANIELE		X

Assume la Presidenza il Sindaco, Ing. Raffaele Pane.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Antonio Grutteria.

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di convenzione per l'utilizzo a tempo determinato e parziale di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Presso il Comune di Scigliano presta servizio la Dott.ssa Rosa Adelina Bruni, Categoria D, posizione economica D1, con assunzione a tempo determinato full-time (36 ore settimanali) ex art. 110 comma 1 T.U.E.L, giusto decreto sindacale n. 4 del 07.10.2019, la quale ricopre, altresì, la posizione di Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

- Con nota del 08/10/2019, acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 3245, il Sindaco del Comune di Bianchi ha chiesto l'utilizzo della citata dipendente, per n. 18 ore settimanali, mediante stipula di apposita convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004, in previsione di assegnazione al medesimo della posizione organizzativa di responsabilità dell'Ufficio Finanziario Comunale;
- Ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Bianchi con la precitata nota;
- Precisato che l'utilizzo del dipendente avverrà nei termini di cui alla convenzione che sarà stipulata in base allo schema che si approva con la presente deliberazione;

VISTO l'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali che così dispone:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

[...]

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento. [...]

5.

ATTESO CHE:

- la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 si sostanzia in una forma di “scavalco condiviso”, il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (*ex alteris*: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013).

- la dipendente Dott.ssa Rosa Adelina Bruni presterà servizio presso il Comune di Scigliano per un tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali; le restanti 18 (diciotto) ore settimanali saranno rese dalla lavoratrice in favore del Comune di Bianchi (ente utilizzatore);

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il Dlgs 165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto nonché in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate.

1. di autorizzare la stipula di convenzione, ex art. 14 CCNL 22.01.2004, per l'utilizzo, da parte del Comune di Bianchi, della dipendente Bruni Rosa Adelina, per n. 18 ore settimanali, giusta richiesta del Sindaco di Bianchi avvenuta con nota del 8.10.2019, acclarata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 3245;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione autorizzando, contestualmente, il Sindaco di Scigliano alla sottoscrizione;
3. di dare atto che il rapporto lavorativo avrà decorrenza dalla stipula della convenzione;
4. di trasmettere la presente al Comune di Bianchi perché provveda all'approvazione dello schema di convenzione nel testo conforme a quello approvato in tale sede.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ART. 49 D. L.VO 18/08/2000 N° 267)

PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Benigno Giovanni Battista

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

LA GIUNTACOMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Acquisiti i prescritti pareri che si allega al presente deliberato;

Con votazione unanime resa per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare integralmente la proposta di deliberazione così come sopra trascritto.

Quindi con separata votazione unanime e favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Grutteria

IL SINDACO

Ing. Raffaele Pane

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale in data 12/07/2019.

E vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° c. del D.Lgs n. 267/2000

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. Michele Pane

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lgs N° 267 del 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Grutteria

E' copia conforme all'originale

Scigliano lì 29.10.2019

**SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a
tempo parziale di personale dipendente**

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Scigliano, in persona del Sindaco

E

Il Comune di Bianchi in persona del Sindaco

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza”*;

- gli enti sopradetti intendono definire l'utilizzo in convenzione da parte del Comune di Bianchi di personale dipendente del Comune di Scigliano;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione, da parte del Comune di Bianchi, della dipendente Bruni Rosa Adelina, in servizio a tempo determinato presso il Comune di Scigliano, inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento, presso il Comune di Bianchi, di mansioni rientranti tra quelle proprie del medesimo lavoratore.

ART. 2 Durata

La presente convenzione ha efficacia dalla sottoscrizione della stessa e cesserà i suoi effetti alla data della conclusione del mandato del Sindaco in essere, salvo diverse determinazioni che ciascuna parte, previo preavviso di 15 giorni, potrà adottare.

ART. 3 Tempo di lavoro

La lavoratrice, Bruni Rosa Adelina, presterà servizio presso il Comune di Bianchi per un tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali.

Le restanti 18 (diciotto) ore settimanali saranno rese dal lavoratore in favore del Comune di Scigliano (ente di appartenenza).

La prestazione lavorativa dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Scigliano, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4 Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Scigliano a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Scigliano corrisponderà al dipendente il trattamento economico *fisso e continuativo*, nonché gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali saranno rimborsati mensilmente dal comune di Bianchi al Comune di Scigliano in ragione delle ore lavorate presso il Comune di Bianchi (diciotto ore settimanali);

Il Comune di Scigliano corrisponderà altresì l'indennità di posizione, nella misura fissata dal medesimo Ente di appartenenza, ed il Comune di Bianchi rimborserà la quota di spettanza in proporzione alle ore lavorate presso tale Ente;

Il rimborso di tutti gli oneri avverrà mensilmente entro e non oltre i primi cinque giorni del mese successivo alla mensilità corrisposta a cura del Comune di Scigliano.

ART. 5 Risoluzione

La presente convenzione cesserà di avere effetto nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente interessato con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione, salvo proroga per un ulteriore periodo deliberata dagli enti convenzionati;
- per scioglimento consensuale della convenzione deliberato dagli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- per mancato rimborso da parte del Comune di Bianchi al Comune di Scigliano delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4, anche nel caso di mancato o ritardato rimborso di una sola mensilità.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 6 Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Bianchi

Per il Comune di Scigliano

Per presa d'atto e prestazione del consenso

Dott.ssa Rosa Adelina Bruni